

DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2015
283/2015/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE CENTRO ENERGIA
FERRARA, NELLA DISPONIBILITÀ DI E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, PER L'ANNO 2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la comunicazione di E.ON GLOBAL COMMODITIES SE (di seguito: E.ON), datata 6 maggio 2015 – prot. Autorità 8 maggio 2015, n. 14893 – (di seguito: comunicazione E.ON).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:

- con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
- l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- l'impianto Centro Energia Ferrara di E.ON è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2014, ai sensi della deliberazione 582/2012/R/eel; e che E.ON è anche titolare di un altro impianto soggetto alla reintegrazione dei costi;
- con la comunicazione E.ON, l'omonimo utente ha richiesto il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo, per l'impianto Centro Energia Ferrara, ai sensi del comma 65.30;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- rispetto all'impianto sopra citato, E.ON è al momento esposto finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta E.ON, Terna riconosca a detto utente l'acconto di cui al comma 65.30 per l'anno 2014, con riferimento all'impianto per il quale ha presentato apposita istanza;
- per quanto attiene all'impianto Centro Energia Ferrara, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto dal relativo utente del dispacciamento con la comunicazione E.ON;
- di tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2014

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca a E.ON, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, l'acconto del Corrispettivo previsto dal comma 65.30, il cui importo per l'anno 2014 è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2015;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad E.ON;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni